

**Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che proroga taluni programmi d'azione comunitari concernenti la salute pubblica, adottati dalle decisioni n. 645/96/CE, n. 646/96/CE, n. 647/96/CE, n. 102/97/CE, n. 1400/97/CE e n. 1296/1999/CE e modifica dette decisioni**

(2000/C 365 E/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2000) 448 def. — 2000/0192(COD)

(Presentata dalla Commissione il 25 luglio 2000)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

(1) Taluni programmi d'azione comunitari concernenti la salute pubblica vengono a scadenza entro breve termine.

(2) I seguenti programmi e piani d'azione comunitari scadono alla fine del 2000:

— il programma concernente la promozione della salute, l'informazione, l'educazione e la formazione sanitaria, adottato con la decisione n. 645/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>;

— il piano d'azione contro il cancro, adottato con la decisione n. 646/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>;

— il programma sulla prevenzione dell'AIDS e di altre malattie trasmissibili, adottato con la decisione n. 647/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>;

— il programma in materia di prevenzione della tossicodipendenza, adottato con la decisione n. 102/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>.

(3) I seguenti programmi scadono alla fine del 2001:

— il programma in materia di monitoraggio sanitario, adottato con la decisione n. 1400/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup>;

— il programma sulle malattie connesse con l'inquinamento, adottato con la decisione n. 1296/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(6)</sup>.

(4) Il Consiglio, nella risoluzione dell'8 giugno 1999 concernente la futura azione della Comunità nel settore della sanità pubblica <sup>(7)</sup>, ha sottolineato la necessità di assicurare la continuità dell'azione comunitaria nel campo della sanità pubblica vista l'imminente scadenza degli attuali programmi.

(5) La Commissione, nella sua comunicazione del 15 aprile 1998 <sup>(8)</sup> al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sullo sviluppo della politica della sanità pubblica nella Comunità europea ha segnalato che gli attuali programmi in materia di sanità pubblica giungeranno a scadenza dalla fine del 2000 in poi e ha sottolineato la necessità di evitare un vuoto nella politica comunitaria in un settore tanto importante. Il dibattito suscitato da tale comunicazione ha trovato le istituzioni comunitarie concordi nel ritenere opportuna l'elaborazione di una nuova strategia in campo sanitario con un programma d'azione globale in materia di sanità pubblica.

(6) Mentre vengono esaminate la nuova strategia e le proposte per un nuovo programma generale nel campo della sanità pubblica, gli attuali programmi in questo settore dovrebbero essere prorogati fino alla fine del 2002, per evitare interruzioni dell'azione comunitaria prevista da detti programmi.

(7) L'accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE) consente un potenziamento della cooperazione nel campo della sanità pubblica tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato, e i paesi dell'Associazione europea di libero scambio aderenti allo Spazio economico europeo (paesi EFTA/SEE) dall'altro; occorre adottare disposizioni

<sup>(1)</sup> GU L 95 del 16.4.1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 95 del 16.4.1996, pag. 9.

<sup>(3)</sup> GU L 95 del 16.4.1996, pag. 16.

<sup>(4)</sup> GU L 19 del 22.1.1997, pag. 25.

<sup>(5)</sup> GU L 193 del 22.7.1997, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU L 155 del 22.6.1999, pag. 7.

<sup>(7)</sup> GU C 200 del 15.7.1999, pag. 1.

<sup>(8)</sup> COM(1998) 230 def.

che consentano la partecipazione a questi programmi dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale alle condizioni stabilite negli accordi europei, nei protocolli aggiuntivi e nelle decisioni dei rispettivi Consigli di associazione, e inoltre di Cipro, mediante stanziamenti supplementari secondo procedure da convenire con detto paese, nonché di Malta e della Turchia, mediante stanziamenti supplementari in forza delle disposizioni del trattato.

- (8) Nel prorogare i programmi si dovrebbe tenere conto della comunicazione della Commissione, del 15 giugno 2000 <sup>(1)</sup>, al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sulla strategia della Comunità europea in materia di sanità, delle conclusioni del Consiglio del 26 novembre 1998 <sup>(2)</sup> relative al futuro quadro d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica, della risoluzione del Consiglio dell'8 giugno 1999 concernente la futura azione della Comunità nel settore della sanità pubblica, della risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 1999 <sup>(3)</sup>, del parere del Comitato economico e sociale del 9 settembre 1998 <sup>(4)</sup> e del parere del Comitato delle regioni del 19 novembre 1998 <sup>(5)</sup>; si dovrebbe inoltre tener conto della relazione intermedia della Commissione del 14 ottobre 1999 <sup>(6)</sup> al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sull'attuazione dei programmi d'azione comunitari per la prevenzione del cancro, dell'AIDS e di altre malattie trasmissibili, nonché in materia di prevenzione della tossicodipendenza nel quadro dell'azione comunitaria nel settore della sanità pubblica e della relazione interlocutoria della Commissione del 22 marzo 2000 <sup>(7)</sup> al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sull'attuazione del programma d'azione comunitaria concernente la promozione della salute, l'istruzione, l'informazione e la formazione nell'ambito del programma quadro per la sanità pubblica.
- (9) La presente decisione stabilisce per il periodo di proroga dei programmi d'azione una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio, nell'ambito della procedura di bilancio annuale, il riferimento principale ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio <sup>(8)</sup>.
- (10) È necessario modificare le decisioni n. 645/96/CE, n. 646/96/CE, n. 647/96/CE, n. 102/97/CE, n. 1400/97/CE e n. 1296/1999/CE alla luce della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per

l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione <sup>(9)</sup>.

- (11) I programmi d'azione prorogati dovrebbero essere sottoposti a controllo e a valutazione permanente in collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri,

DECIDONO:

#### Articolo 1

##### Proroga

1. Sono prorogati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2002 i seguenti piani e programmi:
- il programma d'azione comunitario concernente la promozione della salute, l'informazione, l'educazione e la formazione sanitaria, adottato con la decisione n. 645/96/CE;
  - il piano d'azione contro il cancro, adottato con la decisione n. 646/96/CE;
  - il programma d'azione sulla prevenzione dell'AIDS e di altre malattie trasmissibili, adottato con la decisione n. 647/96/CE;
  - il programma d'azione in materia di prevenzione della tossicodipendenza, adottato con la decisione n. 102/97/CE.
2. Sono prorogati dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002 i seguenti programmi:
- il programma d'azione in materia di monitoraggio sanitario, adottato con la decisione n. 1400/97/CE;
  - il programma d'azione sulle malattie connesse con l'inquinamento, adottato con la decisione n. 1296/1999/CE.

#### Articolo 2

##### Bilancio

1. La dotazione finanziaria complessiva per l'esecuzione dei programmi e piani di cui all'articolo 1, per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2002 ammonta a 79,1 milioni di euro.
2. La dotazione finanziaria per l'esecuzione, per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2002, del programma d'azione concernente la promozione della salute, l'informazione, l'educazione e la formazione sanitaria ammonta a 8,5 milioni di euro; quella relativa al piano d'azione contro il cancro a 31,142 milioni di euro; quella relativa al programma di azione in materia di prevenzione della tossicodipendenza a 11,434 milioni di euro; quella relativa al programma d'azione sulla prevenzione dell'AIDS e di altre malattie trasmissibili a 22,324 milioni di euro.

<sup>(1)</sup> COM(2000) 285 def.

<sup>(2)</sup> GU C 390 del 15.12.1998, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU C 175 del 21.6.1999, pag. 135.

<sup>(4)</sup> GU C 407 del 28.12.1998, pag. 21.

<sup>(5)</sup> GU C 51 del 22.2.1999, pag. 53.

<sup>(6)</sup> COM(1999) 463 def.

<sup>(7)</sup> COM(2000) 165 def.

<sup>(8)</sup> GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

<sup>(9)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

3. La dotazione finanziaria per l'esecuzione, per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2002, del programma d'azione in materia di monitoraggio sanitario ammonta a 4,4 milioni di euro e quella relativa al programma di azione sulle malattie connesse con l'inquinamento a 1,3 milioni di euro.

4. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

#### Articolo 3

##### Adeguamento della procedura di comitato

1. L'articolo 5 delle decisioni n. 645/96/CE, n. 646/96/CE, n. 647/96/CE, n. 102/97/CE e n. 1400/97/CE è così modificato:

a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Commissione è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.»

b) Al paragrafo 2, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal testo seguente:

«2. La procedura di gestione prevista dall'articolo 4 della decisione 1999/468/CE viene applicata per l'adozione delle misure di cui al primo comma del presente paragrafo, salvo il disposto dell'articolo 7 e dell'articolo 8 di detta decisione. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è di due mesi.»

c) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. La Commissione può inoltre consultare il comitato su qualsiasi altra questione relativa all'attuazione della presente decisione. In tal caso si applica la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, salvo il disposto dell'articolo 7 e dell'articolo 8 della stessa.»

2. L'articolo 5 della decisione n. 1296/1999/CE è così modificato:

a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Commissione è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.»

b) Al paragrafo 2, il terzo e il quarto comma sono sostituiti dal testo seguente:

«La procedura consultiva prevista dall'articolo 3 della decisione 1999/468/CE viene applicata per l'adozione delle misure di cui al primo comma del presente paragrafo, salvo il disposto dell'articolo 7 e dell'articolo 8 di detta decisione.»

#### Articolo 4

##### Partecipazione dei paesi EFTA/SEE, dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale, di Cipro, di Malta e della Turchia

Ai programmi di cui all'articolo 1 possono altresì partecipare i seguenti paesi:

- i paesi EFTA/SEE alle condizioni stabilite nell'accordo SEE;
- i paesi associati dell'Europa centrale e orientale alle condizioni stabilite negli accordi europei, nei protocolli aggiuntivi e nelle decisioni dei rispettivi Consigli di associazione;
- Cipro, mediante stanziamenti supplementari secondo procedure da convenire con detto paese;
- Malta e la Turchia, mediante stanziamenti supplementari secondo le disposizioni del trattato.

#### Articolo 5

##### Controllo e valutazione

1. Nell'attuare la presente decisione la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, adotta le disposizioni necessarie a garantire il controllo e la valutazione delle attività previste dai programmi e dal piano di cui all'articolo 1.

2. Una volta conclusi i programmi e il piano di cui all'articolo 1 la Commissione presenterà una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione comprenderà i risultati della valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo; essa verrà altresì presentata al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni.

#### Articolo 6

##### Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001.